



# PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

---

- **A.T.O.:** l'Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani corrispondente al territorio provinciale che può essere articolato in sub-ambiti, denominati bacini di recupero e smaltimento;
- **Bacino di recupero/smaltimento:** il sub-ambito in cui è articolato l'A.T.O.;
- **Area di raccolta dei rifiuti urbani:** il territorio costituito da un insieme di Comuni interni all'ATO o al bacino di recupero e smaltimento, individuato dal Piano Provinciale, ai fini della predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- **Piani Industriali:** i Piani, il cui contenuto è quello previsto dall'art. 9 L.R. 28 del 1999, tramite il quale il Consorzio dei Comuni di un Bacino attua la gestione dei rifiuti.



## **2. LINEE GENERALI DEL PIANO**



**PROVINCIA DI ANCONA**  
**7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente**  
- Area Tutela dell'Ambiente -

---



## **2.1. Rapporto tra la pianificazione provinciale, quella regionale in materia rifiuti, le disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e la Legge Regionale 28 ottobre 1999 n° 28**

Il presente Piano Provinciale per la Gestione Rifiuti (di seguito: P.P.G.R.) è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 14 c. 1 lett. d) della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 recante "Disciplina regionale in materia di rifiuti: attuazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22" il quale individua tale Atto come uno degli strumenti di programmazione dell'intero sistema.

Le "**Linee Guida**" del Piano Provinciale sono state approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 31 del 22 febbraio 2000.

La L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 concorre, con la legislazione nazionale, a delineare infatti il sistema di gestione dei rifiuti che pone le sue basi nel D. Lgs. 22/97 (il c.d. "Decreto Ronchi") recante l' "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio", nuova legge quadro in materia sostitutiva, nel ruolo, del D.P.R. 915 del 1982.

La Regione Marche ha poi approvato il 15 dicembre 1999 la Deliberazione Amministrativa n. 284 del Consiglio il "Piano regionale per la gestione dei rifiuti" che, ai sensi dell'art. 22 del decreto stesso e sue modificazioni nonché della L.R. n. 28 del 28.10.1999 prevede:

- le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;
- la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei



# PROVINCIA DI ANCONA

## 7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 22/97, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, economicità e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
- i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
- le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
- le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiale e di energia;
- le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, delle cernite e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
- la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 22/97, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
- i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire.

Il Piano Regionale ricomprende anche il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, nel quale sono stati individuati i siti contaminati, le loro caratteristiche, i livelli degli inquinamenti presenti, le priorità degli interventi, le modalità di risanamento, quelle di smaltimento del materiale da asportare e la stima dei costi previsti. Il Piano di bonifica deve essere aggiornato dalla Regione stessa. Nella Sezione 7 del Piano Regionale è contenuto un primo elenco con aggiornamento degli interventi attuati o in corso e nell'Allegato 2 è riportata la Relazione Generale, con censimento e mappatura dello studio per la bonifica delle aree inquinate, redatto, ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989, dalla Soc. Aquater sulla base della convenzione stipulata con la Regione Marche il 31 dicembre 1991.



# **PROVINCIA DI ANCONA**

## **7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente**

- Area Tutela dell'Ambiente -

---

Il Piano Provinciale contiene il censimento delle discariche attive e dismesse, autorizzate od abusive esistenti sul territorio dal 1982 in poi ed il loro stato; il censimento è il risultato anche del rilevamento satellitare affidato alla Soc. Telespazio che ha fornito le informazioni per la redazione delle specifiche "schede dei siti" e le relative coreografie (Allegato n° 7 – vds. Capitolo 14).

Il P.P.G.R. fa proprio l'elenco dei siti individuato dal Piano Regionale al quale si aggiungono quelli da bonificare rilevati da Telespazio; la Provincia e i Consorzi definiranno Programmi di intervento per agevolare la realizzazione delle opere di bonifica e risanamento.



## **2.2. I precedenti strumenti regionali di pianificazione quali presupposti di quella provinciale.**

La Regione Marche, con atto del Consiglio del 26.04.1990, aveva approvato la Legge Regionale n. 31/90 ed il relativo "Piano per l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti", strumenti superati sia per la parziale attuazione degli interventi programmati e per l'accelerata dinamica del settore, sia in rapporto ai principi innovativi che il D.Lgs. n. 22/97 ha introdotto: in particolare dal concetto limitante di "smaltimento" si è passati alla centralità del concetto di "gestione integrata" dell'intero ciclo dei rifiuti che si avvia con l'obiettivo di intervenire alla fonte riducendo la produzione dei rifiuti e di favorire le molteplici possibilità di riutilizzo, riciclo e recupero delle materie di cui il produttore/detentore si disfa, ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi.

Il Piano Regionale, come espressamente dichiarato nello stesso, "si configura come un nuovo strumento di pianificazione e non come Piano di II fase previsto dalla Legge Regionale 31/90" pur riconoscendo che *"nella predisposizione della parte analitica è stato considerato lo stato di attuazione del Piano precedente al fine anche di evidenziare i fattori limitanti del sistema e le possibili linee di sviluppo."*

La L.R. n. 28/99 ha previsto i seguenti strumenti di pianificazione:

- il piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti;
- il piano regionale per la bonifica e il ripristino dei siti inquinati quale parte integrante del piano regionale di gestione del ciclo dei rifiuti;
- le linee guida regionali per l'attuazione del piano;
- i piani provinciali di gestione dei rifiuti relativi agli ambiti territoriali ottimali comprensivi della zonizzazione ai fini della localizzazione degli impianti.

Per l'attuazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani il Piano Regionale ha prefigurate più fasi al termine delle quali devono essere condotte le relative verifiche.



# PROVINCIA DI ANCONA

## 7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

---

Il primo periodo, che termina alla fine dell'anno 2004, si configura come "fase transitoria" durante la quale vanno completati ed integrati gli impianti esistenti ed attivate le forme di cooperazione tra gli enti locali per l'attività di gestione con un conseguente innalzamento dei livelli di raccolta differenziata.

Considerati i tempi tecnici per l'avvio del sistema e di quelli necessari per la progettazione e realizzazione degli impianti, l'organizzazione dei Consorzi e delle forme associative di Area la "fase transitoria", a livello provinciale, si protrarrà fino al 2004 tranne che per gli smaltimenti in discarica per i quali, l'eventuale ritardo nella realizzazione dell'impianto nell'anconetano comporterà un'ulteriore dilazione dei tempi.

Entro il 2004 è prevista infatti la messa a regime del sistema impiantistico e gestionale definito nel Piano i cui effetti potranno essere valutati pienamente nel successivo triennio.

Il P.P.G.R. sviluppa in modo organico queste indicazioni apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni che tengono conto, soprattutto a livello impiantistico, della situazione esistente e delle concrete possibilità di realizzazione delle strutture alla luce sia dei tempi tecnici necessari sia di quelli altrettanto indispensabili per i finanziamenti.





# PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente  
- Area Tutela dell'Ambiente -

---